

José Manuel Pinto Teixeira
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Ex agente AEC —
Inquadramento in occasione dell'assunzione come
dipendenti di ruolo in prova — Cittadino portoghese »

Sentenza del Tribunale (quarta sezione) 27 marzo 1990 122

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Assunzione — Regime speciale per i cittadini spagnoli e portoghesi — Regime speciale per gli agenti d'oltremare dell'Associazione europea di cooperazione — Regimi distinti*
(Regolamenti del Consiglio nn. 3517/85 e 3018/87)
- 2. Dipendenti — Assunzione — Regime speciale per gli agenti d'oltremare dell'Associazione europea di cooperazione — Competenza della Commissione — Limiti*
(Regolamento del Consiglio n. 3018/87, art. 3)

1. Le norme particolari e transitorie istituite dai regolamenti nn. 3517/85 e 3018/87 per l'assunzione rispettivamente di cittadini spagnoli e portoghesi, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, e degli agenti d'oltremare dell'Associazione europea di cooperazione, rispondono a finalità proprie e costituiscono, di conseguenza, due distinti complessi di norme autonome.

Ne consegue che il dipendente assunto in base alle misure particolari e transitorie

di assunzione stabilite da uno dei due atti non può legittimamente pretendere di beneficiare, in tutto o in parte, delle misure particolari e transitorie di assunzione stabilite dall'altro.

2. L'Associazione europea di cooperazione costituisce un'associazione disciplinata dal diritto belga e non può perciò essere considerata alla stregua di un'unità amministrativa della Commissione.

Conseguentemente, l'assunzione e la nomina presso la Commissione di un agente d'oltremare dell'Associazione costituiscono assunzione all'esterno delle istituzioni, cosicch  non spetta alla Commissione n  valutare n  eventualmente modi-

ficare l'inquadramento che l'agente aveva in seno all'Associazione e che   servito di base per il suo inquadramento all'atto dell'assunzione come dipendente delle Comunit  europee.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (quarta sezione)
27 marzo 1990 *

Nella causa T-62/89,

Jos  Manuel Pinto Teixeira, dipendente della Commissione delle Comunit  europee, residente a Mbabane (Swaziland), con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tony Bieber, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit  europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualit  di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione recanti nomina del ricorrente, rispettivamente, a dipendente in prova e di ruolo, nella parte in cui fissano il suo grado e il suo scatto, e alla declaratoria del diritto del ricorrente all'inquadramento nel grado A 6, secondo scatto,

* Lingua processuale: il francese.